

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2304/2018 promossa da:

) ass. avv. ' .

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

I.N.P.S. ass. avv. . . .

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ass. avv. A

S.C.C.I. s.p.a.

- PARTI CONVENUTE -

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,  
considerato che:

Il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l'Inps e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, chiedendo di accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle somme di cui all'intimazione di pagamento n. 1102018900079 contenente le cartelle n. 1102000030997, n. 11020020023524, n. 1102003000620, n. 11020040046592, n. 1102005000771, n. 1102006000855, n. 1102006005448, n. 11020070007461, n. 1102007006444, n. 11020080003075, n. 11020080058001, n. 11020090003621, n. 110201100036776 per intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati dall'Inps e per l'effetto di annullare l'intimazione di pagamento n. 110201890007

Il ricorrente rilevava, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 co. 1 l. n. 212/2000, poiché priva delle necessarie allegazioni in riferimento alle cartelle oggetto di impugnazione.

Si costituivano in giudizio l'INPS e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

L'INPS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e per la decadenza di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/99 e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Anche AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo e nel merito ne chiedeva il rigetto.



R.G.L. n. 2304/2018

All'udienza del 17.07.2018, il Giudice dichiarava la contumacia di SCCI s.p.a., nei confronti della quale, con ordinanza del 17.05.2018, aveva disposto l'estensione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorte necessario.

All'udienza del 15.01.2019 il Giudice sollevava d'ufficio la questione relativa alla regolarità della procura alle liti rilasciata da Agenzia delle Entrate e Riscossione all'avvocato e autorizzava il predetto avvocato al deposito di note scritte.

I documenti versati in atti in data 6/2/2019 dalla difesa di ADER e in particolare la convenzione del 5/7/2018 stipulata con l'Avvocatura dello Stato, richiamata dall'articolo 4, comma 3, del regolamento attuativo della previsione dell'articolo 1 comma 8 secondo periodo del d.l. 193/2016, dimostrano la validità della procura conferita all'avvocato

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Inps è infondata in quanto, pur essendo vero che l'intimazione di pagamento è un atto dell'agente della riscossione cui l'Inps è del tutto estraneo, è altresì vero che parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di prescrizione dei crediti contributivi, ai quali si riferisce l'impugnata intimazione, dal che deriva la legittimazione processuale dell'ente previdenziale convenuto.

Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza sollevata dalle parti convenute è infondata, in quanto l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata, eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso intervenuti successivamente a tale momento.

La censura di nullità dell'intimazione di pagamento del 19.03.2018 sollevata dal ricorrente per violazione dell'art. 7 l. 212.2000 è destituita di fondamento, dal momento che la predetta intimazione è adeguatamente motivata, contenendo tutti i riferimenti idonei ad individuare con precisione le cartelle di pagamento cui si riferisce.

Per la stessa ragione va respinta l'eccezione di nullità delle intimazioni di pagamento notificate il 30.10.2013 sollevata dal ricorrente all'udienza del 30.10.2018. A ciò si aggiunga che la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento non determina la nullità della cartella, essendo tale sanzione prevista solo in caso di totale mancanza di indicazione del nominativo.

Ciò chiarito, può essere affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.

È pacifico in causa che in data 19/3/2018 al ricorrente è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 1102018900079, con la quale gli è stato richiesto il pagamento degli importi portati dalle cartelle di pagamento oggetto di causa.

Il ricorrente indica per ciascuna delle predette cartelle la data di presunta notifica indicata nell'intimazione di pagamento, non proponendo, fatta eccezione per le cartelle n. 1102002002357 e n. 11020070064, specifiche contestazioni in merito alla regolarità di tali notifiche, delle quali peraltro Agenzia delle Entrate e Riscossione ha prodotto la



relativa documentazione. Il ricorrente ha invece sostenuto l'intervenuto decorso della prescrizione tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 19.03.2018.

Agenzia delle Entrate ha prodotto atti intermedi, a suo dire, interruttivi del decorso del termine prescrizionale ovverosia: - fermo amministrativo del veicolo tg. [redacted] effettuato in data 19.01.2004 (doc. 4); - preavviso di fermo amministrativo notificato in data 21.12.2006 e iscritto sul veicolo tg. [redacted] in data 13.04.2007 (doc. 6 – 7); intimazioni di pagamento notificate in data 30.10.2013 (doc. 9); verbale di pignoramento del veicolo tg. [redacted] del 6/11/2013 (doc. 10).

Ciò posto in fatto, si osserva che il termine di prescrizione per i crediti portati da cartelle esattoriali non opposte deve essere individuato senza incertezze nel termine quinquennale, a seguito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 17/11/2016 n. 23397 che ha affermato il seguente principio di diritto: *"la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)"*.

Ebbene, anche a voler ritenere le cartelle n. 110200200235; [redacted] e n. 1102007006444 [redacted] regolarmente notificate a parte ricorrente nelle date indicate dal concessionario, sono certamente prescritti i crediti portati dalle seguenti cartelle n. 11020000309€ [redacted] n. 110200200235; [redacted] n. 1102003000620 [redacted] n. 110200400465€ [redacted] n. 1102005000779 [redacted] n. 1102006000855 [redacted] n. 110200600544€ [redacted] n. 11020070007465' [redacted] n. 1102007006444 [redacted] n. 1102008000307 [redacted] n. 1102008005800 [redacted], essendo decorsi, con riferimento a ciascuna di esse, più di cinque anni tra la data della loro notifica e le intimazioni di pagamento notificate il 30.10.2013.

I crediti portati dalle sopraindicate cartelle debbono ritenersi prescritti anche attribuendo efficacia interruttiva della prescrizione al fermo iscritto sull'auto del ricorrente in data 19/1/2004 e al preavviso di fermo noticato al medesimo il 14/12/2006: tra la data di notifica di tali atti e la notifica dell'intimazione di pagamento, risalente, come già rilevato, al 30/10/2013, sono infatti nuovamente decorsi più di cinque anni.

Riguardo, invece, alle cartelle di pagamento n. 1102009000362 [redacted] notificata il 12.02.2009 e n. 1102011000367 [redacted] notificata il 2.02.2011 non può dirsi decorso il termine quinquennale di



R.G.L. n. 2304/2018

prescrizione, avendo ADER prodotto atti idonei ad interrompere la prescrizione ovvero l'intimazione di pagamento notificata il 30.10.2013 (doc. 8 e 9) e l'intimazione di pagamento del 19.03.2018 (doc. 13 e 14).

Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle seguenti cartelle esattoriali:

- 1) n. 110200003099
- 2) n. 110200200235
- 3) n. 11020030006
- 4) n. 11020040046
- 5) n. 11020050007
- 6) n. 11020060008
- 7) n. 11020060054
- 8) n. 110200700074
- 9) n. 110200700644
- 10) n. 110200800030
- 11) n. 11020080058

In merito alla regolazione delle spese di lite, ADER deve essere condannata, in ragione del part all'accoglimento del ricorso, a corrispondere a parte ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ex d.m. 55/2014, mentre il residuo terzo deve essere compensato tra le parti; devono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra ricorrente e l'Inps in quanto il parziale accoglimento delle domande attore trova causa in una condotta non imputabile all'ente previdenziale.

Nulla in punto spese tra parte ricorrente e SCCL spa rimasta contumace nei confronti della quale non è stata svolta una domanda.

**P.Q.M.**

visto l'articolo 429 c.p.c.,

disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione,

in parziale accoglimento del ricorso,

accerta l'intervenuta prescrizione del credito oggetto delle seguenti cartelle esattoriali:

- 1) n. 110200003099
- 2) n. 110200200235
- 3) n. 11020030006
- 4) n. 11020040046
- 5) n. 11020050007
- 6) n. 11020060008
- 7) n. 11020060054
- 8) n. 11020070007



R.G.L. n. 2304/2018

- 9) n. 110200700644
- 10) n. 110200800031
- 11) n. 11020080058

condanna Agenzia delle Entrate e Riscossione a rimborsare al ricorrente i due terzi delle spese di lite, che liquida per intero in euro 8.000 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con conseguente compensazione del restante terzo;

dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e l'Inps;

nulla in punto spese di lite tra parte ricorrente e la SCCI spa.

Torino, 19.02.2019

Il Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI

Minuta redatta dal MOT.

